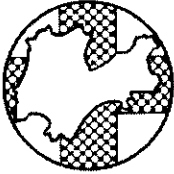


Azienda Provinciale  **per i Servizi Sanitari**
Provincia Autonoma di Trento

PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'AREA DEL COMPARTO

ACCORDI AZIENDALI – C.C.P.L. 2006-2009

**IPOTESI DI CONCERTAZIONE
IN MATERIA DI CRITERI E PROCEDURE PER IL
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 124,
COMMA 6, DEL CCPL 11.6.2007**

16 GEN. 2009

In data _____ presso la Sala riunioni della sede dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento - via Degasperi, 79 -,

fra

Il Direttore Generale facente funzioni – dott. Franco Debiasi – quale rappresentante legale dell'Azienda

e

le Organizzazioni Sindacali del personale non dirigente del Servizio Sanitario Provinciale

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

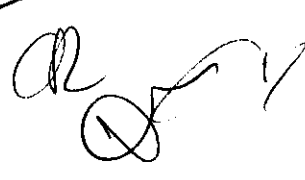
PREMESSA

Le funzioni elencate nell'allegato M) al CCPL 11 giugno 2007 conseguono al nuovo assetto nell'organizzazione del lavoro sulla scorta del riordino delle professioni sanitarie avviato con la ridefinizione dei profili sanitari e sociali dalla Legge nr. 43/2006.

L'Azienda considera tali funzioni uno strumento volto a potenziare il proprio modello gestionale orientato all'autonomia professionale e connessa responsabilità individuale nel perseguimento degli obiettivi affidati ai servizi/unità operative aziendali.

Il presente accordo sindacale è finalizzato a concertare con le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCPL sopra indicato le procedure di conferimento delle funzioni assistenziali specialistiche o, comunque, di elevato coinvolgimento nell'organizzazione assistenziale, svolte dal personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente verbale di concertazione, sono applicati i contenuti di cui all'art. 124 del CCPL 11 giugno 2007.

1   

Art. 1
Indennità professionale specifica aggiuntiva provinciale:
finanziamento e modalità di erogazione

I dipendenti dell'area sanitaria non dirigenziale della categoria D, nonché del livello economico Ds, hanno titolo, per il periodo di effettivo espletamento delle funzioni di cui al presente accordo, ad un'indennità professionale specifica aggiuntiva annua lorda pari ad € 960,00, per dodici mensilità, da corrispondere nelle modalità e limiti meglio specificati all'art. 124 del CCPL 11 giugno 2007.

L'indennità professionale specifica aggiuntiva spetta al personale di cui al citato articolo 124, a decorrere dal 1 gennaio 2007, ovvero dalla data successiva in cui sono state formalmente attribuite le funzioni.

Tenuto conto di quanto assegnato all'Azienda dall'art. 124, comma 12, del CCPL 11 giugno 2007, il finanziamento dell'indennità in argomento è quantificato, a decorrere dall'esercizio 2007, in € 850.000,00 (oneri riflessi compresi), cui vanno detratti € 490.000,00 per l'applicazione dell'indennità di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Ne consegue che la quota parte di fondo destinato al finanziamento dei commi 4 e 6 dell'art. 124 CCPL ammonta ad € 360.000,00 (oneri riflessi compresi).

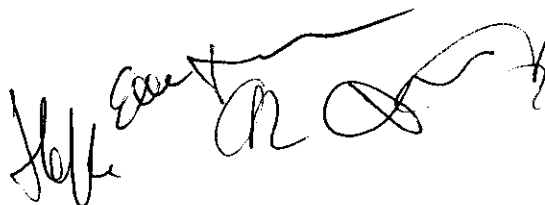
Art. 2
Individuazione, affido, mutamento e revoca delle funzioni:
Gestione a regime

Le funzioni specialistico-organizzative riconducibili alla nuova figura professionale del "professionista sanitario esperto" sono analiticamente descritte nell'allegato M) al CCPL 11 giugno 2007 per singola area prestazionale sanitaria e/o di attività gestionale/organizzativa presente nell'intero ambito aziendale.

Per l'attribuzione delle funzioni, l'Azienda tiene conto della formazione avanzata dei professionisti sanitari consistente nel conseguimento della laurea specialistica e/o del master specifico e/o di corsi di specializzazione ovvero dell'esperienza professionale acquisita nell'ambito di competenza attraverso l'anzianità di servizio e/o percorso di carriera, e/o percorso formativo e/o delle valutazioni individuali annuali positive.

L'Azienda, per il tramite delle Direzioni centrali interessate, acquisisce da ogni Articolazione Organizzativa Fondamentale e da ciascun Dipartimento strutturale aziendale (di seguito A.O.F.) le proposte di attivazione di ulteriori funzioni di professionista sanitario esperto nelle diverse aree prestazionali sanitarie e/o di attività gestionale/organizzativa – comunque nel rispetto di quanto previsto dall'allegato M) al CCPL - non censite nella fase di prima applicazione dell'istituto contrattuale nei termini descritti dal successivo articolo.

L'affido delle funzioni di cui al comma 1 in capo al singolo professionista sanitario viene proposto dal Direttore dell'unità operativa/servizio, sentita la figura di coordinamento, al Direttore di A.O.F. di rispettivo riferimento. Quest'ultimo dovrà trasmettere l'insieme delle proposte validate alla Direzione Generale per la verifica, a livello aziendale, circa il rispetto del quadro organizzativo complessivo delle funzioni da attribuire (competenza: Direzione Cura e Riabilitazione) e la verifica positiva della compatibilità finanziaria (competenza: Direzione Personale e Sistemi Informativi).



Al termine della procedura sopra indicata, l'affido delle funzioni di cui al presente articolo in capo al singolo professionista sanitario è disposto con atto formale del Direttore del Personale e Sistemi Informativi ed ha, di norma, validità biennale, rinnovabile alla scadenza con atto formale motivato. In sede di rinnovo l'Azienda potrà valutare di conferire, sempre con atto scritto e motivato, le funzioni e connesso trattamento economico ad altro professionista sanitario in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 3 che disciplina la fase di prima applicazione dell'istituto contrattuale in oggetto, si conviene che l'attribuzione di nuove funzioni e correlato trattamento economico possa avvenire, nella fase a regime, con cadenza semestrale (prima data di applicazione a regime: 01.07.2009; successiva fase: 01.01.2010). Per la regolare attuazione della fase di verifica e di formalizzazione delle funzioni, le proposte delle A.O.F. dovranno pervenire alla Direzione Generale entro i due mesi antecedenti le date sopra indicate.

Le funzioni in capo al professionista sanitario possono essere oggetto di revoca, nell'arco del biennio di espletamento delle funzioni affidate, nei casi previsti dall'art. 124, comma 11, del CCPL. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'adozione dell'atto motivato di revoca.

Art. 3

Norma transitoria di prima attribuzione delle funzioni

In sede di prima applicazione del presente istituto contrattuale l'Azienda, per il tramite delle Direzioni centrali interessate, acquisisce da ogni A.O.F. le funzioni di professionista sanitario esperto già attive, dal 1° gennaio 2007 o da data successiva, nelle diverse aree prestazionali sanitarie e/o di attività gestionale/organizzativa.

Alla fase di prima individuazione delle funzioni secondo le modalità sopra descritte, seguirà la fase di attribuzione formale e motivata delle medesime in capo ai singoli professionisti sanitari con i medesimi criteri e requisiti previsti dall'articolo 2 del presente accordo per la gestione a regime.

L'indennità professionale specifica aggiuntiva viene corrisposta al professionista sanitario avente titolo a decorrere dal 1° gennaio 2007, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di effettivo conferimento delle funzioni, ove successiva.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Direttore Generale facente funzioni
(dott. Franco Debiasi)



per le Organizzazioni sindacali

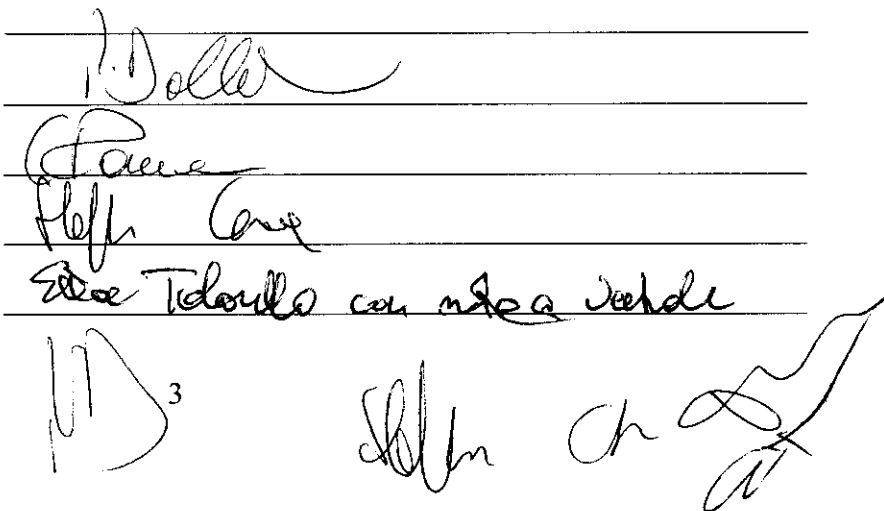
C.G.I.L. F.P. Sanità

C.I.S.L. - F.P.S.

Fe.N.A.L.T.

NURSING-UP

U.I.L.-F.P.L. Sanità





**UIL FEDERAZIONE POTERI LOCALI
SETTORE SANITA'**

Trento 38100
via Matteotti, 20/1
tel. 0461/376130
fax 0461/376132
URL: www.uilsantn.it
E-mail ettore.tabarelli@uilsantn.it

AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	
A.O.O. APSS-01	
15 GEN. 2009	
N. PROT. 005242	PL. AMMINISTRAZIONE

Accordo Aziendale Indennità ex art.124 del CCPL.

Dichiarazione a verbale

La scrivente O.S. UIL FPL sanità, a seguito nostri riscontri Apran in materia, appone la propria firma e riconferma la legittimità della propria richiesta di avere i nominativi dei beneficiari dell'indennità dell'art. 124 di cui al presente accordo.

Trento 16/01/2009

Seg. Prov.le UIL FPL sanità
Ettore Tabarelli